

PRETURA ROMA
19 NOVEMBRE 1990

ESTENSORE:

SCIASCIA

PARTI:

F.ED.IT.

(Avv. Fiore)

CONSORZIO EDITORIALE

PAESE SERA

Azienda giornalistica • Locazione di testata • Nuova proprietà • Titolarità dei relativi diritti soggettivi • Tutela processuale.

Il soggetto, che abbia acquistato un'azienda giornalistica comprensiva anche di rapporti di locazione di testata, vi subentra con la piena titolarità dei connessi diritti soggettivi, tutelabili in via ordinaria.

Stampa • Testata (locazione di) • Cessazione della pubblicazione • Inerzia del conduttore • Decadenza • Periculum in mora • Pubblicazione di numero unico • Nomina di direttore responsabile • Autorizzazione in via di urgenza • Ammissibilità.

L'inerzia del conduttore della testata, e il pregiudizio imminente ed irreparabile conseguente alla decadenza della registrazione della testata, costituiscono validi presupposti del provvedimento d'urgenza richiesto dal proprietario quale autorizzazione a porre in essere gli atti — come la pubblicazione di un numero unico e la nomina del direttore responsabile della testata stessa — idonei ad impedire il decorso del termine di decadenza.

Con ricorso depositato in data 30 ottobre 1990 e notificato a controparte con pedissequo decreto di fissazione di udienza, la s.r.l. F.ED.IT., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, premesso: che in data 26 luglio 1989, la esponente aveva acquistato dal fallimen-

to della S.p.A. IMPREDIT l'azienda giornalistica « Paese Sera » e le relative testate « Paese Sera » e « Il Paese », subentrando in tal modo nel contratto di locazione stipulato al riguardo tra il Fallimento e la Soc. Coop. r.l. Consorzio Editoriale Paese Sera; che il Consorzio aveva tuttavia cessato le pubblicazioni in data 25 novembre 1989, senza più riprenderle; che tale cessazione, protratta per il periodo di un anno, comportava la perdita di ogni diritto in ordine alla registrazione del giornale (art. 7 legge 8 febbraio 1948, n. 47, legge stampa); che tutte le richieste rivolte in tal senso al Consorzio (che risultava ancora Editore della testata) non avevano avuto alcun esito: che la situazione dava luogo a pregiudizio immediato ed irreparabile in danno dell'istante; tanto esposto, ha evocato in giudizio innanzi a questo pretore, il nominato Consorzio, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: « Piaccia al sig. Pretore di Roma autorizzare la ricorrente F.ED.IT.: a) a pubblicare il numero unico della testata Paese Sera con sottotitolo Il Paese, idoneo ad evitare la decadenza di cui all'art. 7 della legge 47/1948; b) a nominare, sempre per il numero unico, il direttore responsabile a norma di legge ».

Il convenuto, nonostante ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e si è quindi proceduto in sua contumacia.

Alla udienza del 14 novembre 1990, è comparso personalmente il legale rappresentante del Consorzio ed ha dichiarato che la pubblicazione del giornale era stata interrotta in data 24 novembre 1989 quando era venuto meno il sostegno finanziario della F.ED.IT. ed il Consorzio non era in grado di assumere alcun ulteriore onere al riguardo.

Su tali basi, alla stessa udienza, il Pretore si è riservato di deliberare.

Tanto premesso in linea di fatto, ritiene il giudicante che la richiesta di cautela urgente, formulata in questa sede da parte istante, appaia — sulla base del sommario accertamento consentito dal rito e fatta ovviamente salva ogni diversa e contraria valutazione in altra eventuale fase del giudizio — fondata e meriti pertanto accoglimento.

Le risultanze del procedimento comprovano, con la dovuta univocità e rilevanza, la sussistenza degli elementi tutti

di cui alla fattispecie normativa in esame.

Ciò si dica, in particolare, sia sotto il profilo del c.d. *fumus boni iuris*, e cioè della titolarità in capo a parte ricorrente di un diritto soggettivo azionabile in via ordinaria, sia sotto il profilo del c.d. *periculum in mora*, vale a dire della ragionevole probabilità che il diritto stesso venga danneggiato dal tempo necessario per un completo accertamento giurisprudenziale, sia, infine, sotto quello della *imminenza ed irreparabilità* del pregiudizio, e cioè della attualità ed irrisarcibilità della situazione dannosa in cui la Società istante si trova ad essere coinvolta.

Va invero richiamato il disposto di cui all'art. 7 legge stampa il quale, come è noto, stabilisce che « l'efficacia della registrazione (del giornale o periodico) cessa qualora... si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno ».

Poiché nella specie è incontestato che le testate di cui trattasi hanno cessato le pubblicazioni in data 24 novembre 1989, appare palese la necessità di intervenire in via di urgenza prima della citata scadenza annuale, al fine di evitare l'eventuale pregiudizio a carico della istante.

Il ricorso va quindi accolto.

Va del resto rilevato che il convenuto Consorzio, nonostante sia stato ritualmente citato, e nonostante sia comparso (in persona del suo legale rappresentante Alessandro Mazzeriale) alla udienza del 14 novembre 1990, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.

Orbene, tale comportamento processuale può essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 116, comma 2 cod. proc. civ. ed esprime, ad avviso del decidente, un chiaro disinteresse alla lite ed al suo esito e dunque un sostanziale riconoscimento della pretesa avversaria.

P.Q.M. — Visti gli artt. 700, 689 ss. cod. proc. civ.;

a) autorizza la società ricorrente a pubblicare ai fini richiesti un numero unico della testata « Paese Sera » (con sottotitoli « Il Paese » ed « Il Nuovo corriere », quest'ultimo per l'edizione toscana) ed a nominare all'uopo un direttore responsabile;

b) assegna termine di gg. 90 dalla data del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di merito;

c) manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza.

RICHIAMI DI DOTTRINA E DIGIURISPRUDENZA

Sullo specifico tema trattato dall'ordinanza che qui si annota, è significativa l'assenza di precedenti giurisprudenziali. Pare pertanto opportuno, in questa sede, rinviare per singoli punti — cui la decisione nel complesso fa riferimento — ai contributi forniti dalla dottrina e dalla giurisprudenza stessa.

Le norme rilevanti, a tale proposito, sono gli artt. 100 e 102 della legge sul diritto di autore (22 aprile 1941, n. 633), con riferimento alla definizione delle nozioni di titolo e di testata, e gli artt. 5 e 7 della legge sulla stampa (8 febbraio 1948, n. 47), attinenti al profilo della registrazione della testata e della sua efficacia.

Per una rassegna generale sulla natura della testata e sulle relative vicende giuridiche, si veda GALLO, *Rassegna di giurisprudenza commerciale sulla legge per l'editoria*, in *Prospettive dell'informazione*, 2, Firenze, 1990, 118, particolarmente interessante rispetto ai profili giuriscommercialisti della tematica. Attenzione specifica va riservata ai rinvii, ivi operati, alle sentenze Trib. Milano 5 giugno 1953 (in *Foro. pad.*, 1955, I, 116, con nota di SORDELLI, *Titolo del periodico, testata e marchio*), e Cass. 19 maggio 1987, n. 4600, in questa *Rivista*, 1988, 156.

Sulla diversità di nozione di titolo e di testata, sotto il profilo sostanziale, cfr. Cass. 10 gennaio 1958, n. 46 (in *Riv. dir. comm.*, 1958, II, 208), mentre per quanto si riferisce ai riflessi processuali, ossia alle azioni a tutela della testata, è utile rinviare alle sentenze Cass. 28 luglio 1960, n. 2218 (in *Mass. Giur. it.*, 160, 554), 28 aprile 1977, n. 1044 (in *Giust. civ.*, 1977, 531, con nota di FABIANI), e alle distinzioni fra diverse azioni richiamate da ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 160, 145, e GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, 274.

Sulla non necessità della registrazione ex art. 5 legge 47/1948 ai fini della nascita del diritto sul titolo e sulla testata, si veda GRECO VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da F. VASSALLI, Torino.

Per quanto invece si riferisce ai rapporti tra le richiamate norme in materia

di diritto di autore e le disposizioni relative alla registrazione contenute nella legge sulla stampa, è significativa la sentenza Cass. civ., I Sez., 6 giugno 1962, n. 1367 (in *Giur. it.*, 1962, 772), anche per l'analisi di elementi *diffusivi* — essenziali con riferimento al diritto di ed alla informazione — nella verifica dell'esistenza dei diritti sulla testata.

Infine, sulle disposizioni in materia di registrazione, attesa una scarsità di interventi giurisprudenziali, la dottrina si è a lungo interrogata in merito alla natura del provvedimento dell'autorità giudiziaria e al sistema di impugnazione. Sembra ormai costante il convincimento che si tratti di provvedimenti di volontaria giurisdizione, ma sulla loro impugnabilità sussistono ancora divergenze di impostazione fra la giurisprudenza (che li ritiene non soggetti a reclamo) e la dottrina: cfr., per tutti, CANTARANO, *Codice della legislazione sulla stampa*, Roma, 1987, 198 ss., anche con riferimento alle conseguenze della pubblicazione del periodico successiva alla cessazione di efficacia della registrazione (p. 204).

GIULIO VOTANO